

Bordo 12-3-2012 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 27, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 LUGLIO 2007, RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETA' QUOTATE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n.88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 31;

Vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 recante attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [...];

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione [...];

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al libro V, capo V, del codice civile)

1. All'articolo 2366 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata dagli amministratori" sono sostituite dalle seguenti: "L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione";

b) al secondo comma, le parole: ", diverse dalle società cooperative," sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 2369 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea

straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell’articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.”;

- b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l’approvazione di talune deliberazioni.”.

3. All’articolo 2376 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.”.

4. All’articolo 2415 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, le parole: “dall’amministratore unico, dagli amministratori” sono sostituite dalle seguenti: “dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione”;
- b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nell’assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.”;
- c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “All’assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.”.

5. All’articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma quinto, le parole: “approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima” sono soppresse;
- b) al comma ottavo le parole: “limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione” sono soppresse e le parole: “L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma” sono soppresse.

6. All’articolo 2443, secondo comma, del codice civile le parole: “approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’articolo 2441” sono soppresse.

7. All’articolo 2447, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“In deroga a quanto previsto dal comma primo, nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati l’assemblea può deliberare l’aumento di capitale e la successiva riduzione per perdite, in modo che ad esito di tali operazioni il capitale risulti superiore al minimo legale stabilito dall’articolo 2327.”.

ART. 2

(Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole: "individua con regolamento" sono inserite le seguenti: "al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori";
 - b) alla lettera c) le parole: "di cui al comma 2 dell'articolo 83-bis," sono sostituite dalle seguenti: "indicate all'articolo 83-bis, comma 2,";
 - c) alla lettera m) le parole: "dal comma 4 dell'articolo 83-sexies," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 83-sexies, comma 4,";
 - d) dopo la lettera o) è inserita la seguente:

" o-bis) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;"
 - e) alla lettera p) le parole: " e di" sono sostituite dalla seguente: "e", e le parole: "ad assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata e l'ordinata prestazione dei servizi", sono sostituite dalle seguenti: "a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma".
2. All'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la parola: "rinviare" è sostituita dalla seguente: "demandare";
 - b) la parola: "demandate" è sostituita dalla seguente: "delegate";
 - c) dopo le parole: "della Consob" è inserita la seguente: "esercitata".
3. All'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "La vigilanza sulle società di gestione accentrata" sono sostituite dalle seguenti: "La vigilanza sul sistema di gestione accentrata";
 - b) dopo le parole: "possono chiedere alle società" sono inserite le seguenti: " e agli intermediari".
4. All'articolo 83-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: "titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "documenti";
 - b) al comma 2, le parole: "regolamento di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento indicato dall'articolo 81" e le parole: "le caratteristiche di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "le caratteristiche indicate al comma 1".
5. La rubrica dell'articolo 83-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: "Emissione di strumenti finanziari".

6. All'articolo 83-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "Non può esservi" sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile, non può esservi".
7. All'articolo 83-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-*quater*, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.";
 - c) al comma 4, le parole: "fissata per l'assemblea in prima convocazione" sono sostituite dalle seguenti: "indicata nel comma 2, ultimo periodo" e le parole: "entro il successivo termine indicato nello statuto delle società indicate nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5";
 - d) il comma 5, è sostituito dal seguente:

" 5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.".
8. All'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera g), le parole: "le registrazioni di cui all'articolo 83-*octies*" sono sostituite dalle seguenti: "i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-*octies*".
9. All'articolo 83-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “ed *f*), e” sono sostituite dalle seguenti: “,*f*) e *g*),” e dopo le parole: “dell’articolo 83-*duodecies*” sono aggiunte le seguenti: “nonché, nell’ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall’emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell’articolo 144, comma 1,”;
 - b) al comma 2, dopo le parole: “su supporto informatico” sono aggiunte le seguenti: “in un formato comunemente utilizzato”;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 “3. Alle società cooperative non si applica il comma 1.”.
10. All’articolo 83-*duodecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: “azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea con il consenso dell’emittente” sono sostituite dalle seguenti: “azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea”;
 - b) al comma 2, le parole: “devono pervenire” sono sostituite dalla seguente: “pervengono”;
 - c) al comma 3, dopo le parole: “tanti soci che rappresentino” è inserita la seguente: “almeno”;
 - d) al comma 4, dopo le parole: “a disposizione dei soci” sono inserite le seguenti: “su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato”.
11. Alla rubrica della sezione II, capo II, titolo II della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: “rappresentati da titoli” sono sostituite dalle seguenti: “cartolari”.
12. All’articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: “titoli” è sostituita dalla seguente: “documenti”.

ART. 3

(Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

- 1. All’articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2-*ter* è abrogato.
- 2. All’articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 “1. L’assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113-*ter*, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.”;
 - b) al comma 2, dopo le parole: “per l’elezione” sono inserite le seguenti: “mediante voto di lista”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“ 4. L'avviso di convocazione reca:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;

b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;

2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;

3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto.

c) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;

d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;

e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-*quater*;

f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.”.

3. All'articolo 125-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: “convocazione dell'assemblea” sono inserite le seguenti: “previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno,” e le parole: “sulle materie” sono sostituite dalle seguenti: “su ciascuna delle materie”;

b) al comma 3 le parole: “proposte concernenti le” sono soppresse e le parole: “L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico”.

4. All'articolo 125-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-*bis* e 125-*ter*, sono messi a disposizione sul sito Internet della società:

a) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all'ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

b) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;

c) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.”.

5. L'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“ 2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-*bis*, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 2, le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.”.

6. L'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“ ART. 126-*bis*

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Resta salva la facoltà per ciascun socio di presentare proposte di deliberazione in assemblea. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza

ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società.

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o delle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

4-bis. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.".

7. L'articolo 127-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

" ART. 127-ter

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea.)

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. Lo statuto può prevedere un termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere superiore a due giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora lo statuto preveda che la società è tenuta a fornire, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea e rese pubbliche in una apposita sezione del sito Internet della società.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato 'domanda e risposta' nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero

quando al richiedente sia già stata fornita una risposta e questa sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Ove il soggetto che ha posto una domanda prima dell'assemblea non sia presente, neppure per delega, all'adunanza, si considera fornita in assemblea la risposta allegata al verbale della medesima.”.

8. All'articolo 127-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “e comunque non inferiore a un anno” sono sostituite dalle seguenti: “comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale”;

b) al comma 2, le parole: “abbia anche temporaneamente detenuto” sono sostituite dalle seguenti: “abbia detenuto”, e le parole: “abbia esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società” sono sostituite dalle seguenti: “esercitato, anche temporaneamente, un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, ovvero un'influenza notevole sulla società”;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“ 4-bis. Colui che ha ottenuto l'assegnazione della maggiorazione dichiara, su richiesta della società, l'insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dall'articolo 83-*quinquies* attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali è richiesto il beneficio nonché le attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina l'assegnazione del beneficio.

4-ter. La deliberazione di modifica dello statuto prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.”.

9. L'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

10. All'articolo 135 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: “individuate nel codice civile” sono inserite le seguenti: “e nel presente decreto”.

11. L'articolo 135-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

" ART. 135-bis

(Disciplina delle società cooperative)

1. Alle società cooperative non si applica il comma 2 dell'articolo 125-*bis*, nonché il comma 4, lettera *b*), numero 1, limitatamente alle parole: “del diritto di porre domande prima dell'assemblea” e numero 3, e lettera *c*), del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127-*bis*, 127-*ter* e 127-*quater*.

2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.

3. Il termine previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 2, primo periodo, è ridotto a dieci giorni.”.

12. Gli articoli 135-*ter*, 135-*quater*, 135-*quinquies*, 135-*sexies*, 135-*septies* e 135-*octies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati.

13. All'articolo 135-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "facoltà di indicare" sono inserite le seguenti: "uno o più";
- b) al comma 4, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

" 6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.";

- d) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.".

14. All'articolo 135-*decies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.";
- b) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole".

15. All'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1. Se non escluso dallo statuto, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Lo statuto non può attribuire agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione la scelta se designare o meno un rappresentante, anche con riferimento a singole assemblee.";

- b) al comma 3, le parole: "del socio" sono soppresse;
- c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.";
- d) al comma 5, le parole: "delle condizioni di cui" sono sostituite dalle seguenti: "delle condizioni indicate".

16. All'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "il soggetto" sono aggiunte le seguenti: ", compreso l'emittente,".

17. All'articolo 137 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“ 4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.”.

18. All'articolo 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: “CONSOB” è sostituita dalla seguente: “Consob”;

b) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

“ *b)* sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;”.

19. All'articolo 146 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “ovvero dagli amministratori della società” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione”;

b) al comma 2-bis, le parole: “da parte degli amministratori” sono sostituite dalle seguenti: “da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione”;

c) al comma 3 le parole: “in terza convocazione” sono sostituite dalle seguenti: “ in terza o unica convocazione”.

20. All'articolo 147-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Le liste sono depositate presso l'emittente” sono sostituite dalle seguenti: “Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società,”;

b) le parole: “chiamata per” sono sostituite dalle seguenti: “convocata per”.

21. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di

revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine.”;

b) al comma 1-*bis* dopo le parole: “la data dell'assemblea” sono inserite le seguenti: “convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile”.

22. All'articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-*ter*, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'articolo 125-*ter*, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa non abbia deliberato.”.

ART. 4

(Modifiche ad altre disposizioni)

1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, le parole: “Di fronte alla società emittente il pegno non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società immediatamente.” sono soppresse.
2. All'articolo 4 dopo il quarto comma della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto, in fine, il seguente: “La legittimazione al pagamento degli utili la cui distribuzione è deliberata dall'assemblea di società italiane con azioni ammesse con il consenso dell'emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea è determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile individuata dall'assemblea con la medesima delibera, la quale fissa altresì la data e le modalità del relativo pagamento.”.

ART. 5

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 novembre 1998, n. 437, è abrogato.

ART. 6

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 7, 10, 11, 12, 15, lettera a), e dall'articolo 4, comma 2, del presente decreto legislativo si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.
2. I regolamenti e le disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi del presente decreto legislativo sono adottate entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Decreto legislativo recante

“DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 27, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 LUGLIO 2007, RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETÀ QUOTATE”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 (nel prosieguo “d.lgs. 27/2010”) è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega contenuta all'articolo 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge comunitaria 2008.

L'articolo 1, comma 5, della medesima legge delega altresì il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive, tra l'altro, del d.lgs. 27/2010, entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. Poiché il provvedimento normativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53, il termine di esercizio dell'ulteriore delega verrà a scadenza il 20 marzo 2012, salva la proroga di novanta giorni qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo cada nei trenta giorni che precedono la suddetta data.

L'articolo 7 del d.lgs. 27/2010 prevedeva che le norme del d.lgs. 27/2010 attinenti al procedimento assembleare trovassero applicazione alle adunanze il cui avviso di convocazione fosse pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Pertanto nella stagione assembleare 2011 hanno avuto per la prima volta attuazione le nuove regole: i dati evidenziano come dal nuovo assetto della disciplina della legittimazione all'intervento e al voto in assemblea, dell'informativa preassembleare e della sollecitazione di deleghe è derivata una partecipazione senza precedenti degli azionisti alle assemblee e una migliore percezione della *governance* delle società quotate italiane. In particolare la disciplina di nuova introduzione ha consentito agli investitori istituzionali, italiani ed esteri, di esercitare più agevolmente e con minori costi i relativi diritti amministrativi, con un sensibile miglioramento dell'efficienza del sistema finanziario nel suo complesso.

La stagione assembleare 2011 ha evidenziato comunque alcune criticità nel funzionamento di alcuni istituti, che sono ad oggetto degli interventi correttivi, sostanzialmente di *finetuning*, volti ad agevolare l'operatività del nuovo assetto normativo.

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato anche sulla base di una consultazione pubblica nell'ambito della quale sono state proposte le misure ricomprese nel provvedimento.

Articolato

Articolo 1 – Modifiche al libro V, capo V, del codice civile

Comma 1 – Modifiche all'articolo 2366

Sono state introdotte modifiche di coordinamento con (i) quelle proposte all'articolo 135-*bis*, Tuf, che renderebbero applicabili alle società cooperative quotate, con alcuni temperamenti, le disposizioni in materia di termini e modalità di pubblicazione e contenuto dell'avviso di convocazione relativi alle altre società quotate, nonché (ii) con la proposta abrogazione del vigente disposto dell'articolo 116, comma 2-*ter*, Tuf, relativo all'informativa preassembleare applicabile agli emittenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Si è anche colta l'occasione per superare il dubbio riguardante la possibilità che il potere di convocazione, nel modello tradizionale di amministrazione e controllo, spetti agli amministratori *utis singuli*.

Comma 2 -- Modifiche all'articolo 2369

Il primo comma dell'articolo 2369 è stato ulteriormente modificato per prevedere che la convocazione unica rappresenti la modalità di *default* di organizzazione di assemblea salva deroga statutaria. Le osservazioni alla consultazione hanno evidenziato una netta preferenza per tale opzione normativa piuttosto che il mantenimento dell'attuale *opt-in* statutario accompagnato però da limitazioni alla possibilità di delegare gli amministratori per ciascuna assemblea la modalità organizzativa da utilizzare.

Commi 3 e 4 -- Modifiche agli articoli 2376 e 2415

Con l'intervento correttivo si intende chiarire la disciplina della legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori degli strumenti finanziari partecipativi, nelle ipotesi in cui le obbligazioni o gli strumenti finanziari partecipativi siano ammessi alla gestione accentrata, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 2370, quinto comma, con riferimento alle azioni. La proposta di modifica dell'articolo 2376 e dell'articolo 2415, terzo comma, va letta in coordinamento con quelle proposte all'articolo 83-*sexies*, Tuf, che estendono alle assemblee speciali, ove i relativi strumenti finanziari siano ammessi alla gestione accentrata, le regole già indirizzate all'assemblea degli azionisti.

Il secondo comma è stato modificato in analogia alle modifiche apportate all'articolo 2366, primo comma.

Commi 5 e 6 -- Modifiche agli articoli 2441 e 2443

La disposizione in commento è stata modificata al fine di rimuovere il *quorum* deliberativo rafforzato previsto dall'articolo 2441, quinto comma, e di modificare di conseguenza l'ottavo comma dello stesso articolo, nonché il secondo comma dell'articolo 2443. E' stato osservato infatti che il *quorum* deliberativo rafforzato, non previsto dalla direttiva 77/91/CE concernente, tra l'altro la formazione ed il mantenimento del capitale sociale (cd. seconda Direttiva), rende particolarmente difficile per le società deliberare un aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Comma 7 - Modifiche all'articolo 2447

L'articolo 2447 è stato modificato al fine di ampliare, a tutela degli azionisti di minoranza, le modalità di intervento sul capitale, è consentita la deliberazione di aumenti anche senza ridurre il capitale precedente, salve tutte le tutele per i terzi.

Commi 1 e 2 – Modifiche all'articolo 81

Oltre a modifiche meramente redazionali, l'articolo in commento è stato innovato per inserire la lettera *o-bis*). Si è inteso individuare, delegando all'uopo la Consob, casi nei quali potrebbe essere possibile la comunicazione, da parte degli intermediari, dei dati identificativi dei portatori degli strumenti finanziari fini di tutela degli investitori stessi e fermo restando il diritto dell'investitore di negare il consenso alla trasmissione dei propri dati (è fatto altresì salvo quanto previsto dall'articolo 83-*duodecies* in materia di identificazione degli azionisti). Il riferimento è in particolare ad operazioni di ristrutturazione del debito al fine di consentire una maggiore interlocuzione tra i portatori dei relativi strumenti finanziari.

Comma 3 – Modifiche all'articolo 82

Modifica volta a completare l'assetto della vigilanza informativa sul sistema di gestione accentrata, anche in analogia con quanto previsto dall'articolo 77, Tuf, in materia di vigilanza su sistemi di compensazione e liquidazione.

Comma 4 – Modifiche all'articolo 83-bis

Nella rilettura delle norme dedicate al sistema di gestione accentrata, in regime di dematerializzazione, si è rilevato l'uso polisenso del termine "titolo" e si è ritenuto opportuno sostituire l'uso di tale termine laddove il significato ad esso conferito sia connotato strettamente alla "*chartula*".

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo in commento, cardine del passaggio da un sistema cartolare ad uno scritturale, si è ritenuto di poter riformulare la disposizione, senza modificarne la precipua finalità, indicando che gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione non possano assumere la veste di documento cartaceo.

Comma 5 – Modifiche alla rubrica dell'articolo 83-ter

Mera modifica redazionale volta a coordinare la rubrica dell'articolo con il contenuto dispositivo di questo.

Comma 6 – Modifiche all'articolo 83-quinquies

La modifica proposta mira a coordinare il comma 4 dell'articolo in commento con il disposto dell'articolo 2352, sesto comma, del codice civile, che prevede che determinati diritti amministrativi possano spettare sia al socio, sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario: la regola dell'unicità della certificazione viene quindi temperata.

Comma 7 – Modifiche all'articolo 83-sexies

Al fine di dirimere i dubbi sorti nella fase di prima applicazione del decreto legislativo 27/2010, si è ritenuto di prevedere esplicitamente che la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea previsto per l'assemblea degli azionisti quando le azioni siano ammesse al sistema di gestione accentrata è esteso alle assemblee dei portatori di altri strumenti finanziari se ammessi al sistema di gestione accentrata.

Nel riformulare il comma 2 della disposizione si è mirato anche a chiarire che detta disposizione è applicabile con riferimento alle assemblee dei portatori degli strumenti finanziari rilevanti se ammessi alla negoziazione, ma che essa non si estende alle assemblee dei portatori di altri strumenti finanziari emessi dalla stessa società quando questi non siano ammessi alla negoziazione.

Si è inoltre specificato che la *record date* è determinata, qualora non sia stata prevista l'unica convocazione, con riferimento all'assemblea in prima convocazione quando

l'avviso di convocazione contenga l'indicazione delle date delle successive convocazioni; qualora invece si ricada nel caso previsto dall'articolo 126, comma 2, Tuf, a *record date* per la convocazione non compresa nell'avviso iniziale si determina con riguardo alla data di questa.

Comma 8 – Modifiche all'articolo 83-novies

L'intervento correttivo, la cui esigenza è stata segnalata nell'ambito della consultazione, chiarisce che, come avviene nella prassi, l'intermediario nel segnalare, con le modalità indicate alla lettera g) dell'articolo in commento, le informazioni sui vincoli iscritti sul conto del titolare, si limita a segnalare la situazione alla data dell'evento segnalato, senza rilevare i movimenti precedenti.

Comma 9 – Modifiche all'articolo 83-undecies

In coordinamento con la modifica apportata all'articolo 136, comma 1, lettera c), Tuf, con la quale si chiarisce che anche l'emittente può rendersi promotore di un sollecitazione di deleghe di voto, si è ritenuto di prevedere in tal caso, a carico dell'emittente stesso, l'obbligo di aggiornare il libro dei soci in conformità delle comunicazioni all'uopo effettuate dagli intermediari.

Si è altresì chiarito, al fine di consentire ai soci l'effettivo utilizzo delle risultanze del libro dei soci, che queste siano messe a disposizione in un formato informatico comunemente utilizzato.

Comma 10 – Modifiche all'articolo 83-duodecies

Sono state apportate mere modifiche redazionali e di omogeneizzazione della formulazione con quella adottata in altre disposizioni del medesimo titolo II.

Commi 11 e 12 – Modifiche alla rubrica della sezione II e dell'articolo 85, comma 1
Cfr. commento al comma 4.

Articolo 3 – Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Comma 1 – Modifiche all'articolo 116

A fini di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi ed economici, viene meno l'attuale disposto del comma 2-ter dell'articolo 116, introdotto dal decreto legislativo 27/2010, tenendo conto anche del fatto che la contemporanea estensione di diverse disposizioni del decreto legislativo agli emittenti ammessi su MTF ha determinato alcune sovrapposizioni ed interferenze laddove un emittente sia nel contempo diffuso e negoziato su un MTF.

Comma 2 – Modifiche all'articolo 125-bis

Con riferimento al comma 1, si prevede che il requisito della pubblicazione entro il trentesimo giorno precedente l'assemblea riguarda la pubblicazione dell'avviso sul sito Internet della società, mentre i termini relativi alle altre modalità di diffusione nell'ambito del regime delle informazioni regolamentate saranno determinati dalla Consob. Si è ritenuto anche ribadire la legittimità della prassi, già adottata da diversi emittenti, di prevedere la pubblicazione dell'avviso di convocazione a mezzo stampa solo per estratto.

Con riferimento al comma 2 la modifica intende chiarire che l'anticipazione del termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione riguarda esclusivamente le assemblee convocate per il rinnovo, mediante voto di lista, dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo: il termine più lungo è infatti strettamente legato all'esigenza di lasciare un termine adeguato agli azionisti legittimati per la presentazione delle liste e di consentirne la pubblicazione in tempo utile.

Sono state apportate numerose modifiche redazionali al comma 4, ed è stata aggiunta la lettera *d-bis*), che prevede che l'avviso di convocazione rechi anche indicazioni in merito alle modalità e termini per la presentazione delle liste di cui agli articoli 147-ter e 148.

Comma 3 – Modifiche all'articolo 125-ter

In relazione agli interrogativi suscitati dalla vigente formulazione della norma quanto al termine di pubblicazione delle relazioni nei casi in cui all'ordine del giorno siano poste materie per le quali siano astrattamente previsti termini di convocazione diversi, si è chiarito che la pubblicazione delle relazioni può non essere contestuale con la pubblicazione dell'avviso di convocazione e che si fa riferimento al termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione astrattamente previsto per la materia al quale ciascuna relazione si riferisce.

Il comma 3 è stato modificato al fine di tenere conto dell'ipotesi di convocazione dell'assemblea, qualora questa si stata richiesta dai soci, da parte dell'organo di controllo, in sostituzione dell'organo di amministrazione rimasto inerte.

Comma 4 – Modifiche all'articolo 125-quater

In correlazione con quanto già illustrato con riferimento all'articolo 125-ter, comma 1, anche per i documenti da sottoporre all'assemblea il termine di pubblicazione sul sito Internet fa riferimento al termine astrattamente previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto per la materia all'ordine del giorno alla quale i documenti si riferiscono, ovvero il diverso termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione.

Comma 5 – Modifiche all'articolo 126

Le modifiche apportate al comma 2 chiariscono, in linea con le considerazioni della dottrina elaborate con riferimento all'articolo 2369, secondo comma, del Codice civile e alla previgente formulazione dell'articolo 126, che l'assemblea in seconda o successiva convocazione deve essere svolta nei trenta giorni successivi alla data dell'assemblea in prima convocazione.

Si è fatto esplicito riferimento anche alla riduzione del termine di convocazione previsto dal comma 2 dell'articolo 125-bis, Tuf, che, come quello di cui al comma 1 del medesimo articolo è stato portato a ventuno giorni (il termine ridotto previsto nelle ipotesi di cui all'articolo 125-bis, comma 3, Tuf).

A fini di completezza della disposizione, si è ritenuto opportuno prevedere una apposita disciplina per il caso di assemblea convocata per il rinnovo degli organi societari.

Per la determinazione della *record date* nell'ipotesi di applicazione dell'articolo 126, si veda il commento all'articolo 2, comma 7.

Comma 6 – Modifiche all'articolo 126-bis

Al fine di una migliore informazione preassembleare, anche in considerazione della possibilità di esercitare il voto per delega ovvero per corrispondenza, cartacea od elettronica, e in generale di un più partecipato ed efficiente svolgimento dell'assemblea,

le modifiche proposte specificano che la procedura prevista dall'articolo 126-bis si applica anche ai casi di presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno. In base all'esito della consultazione si è comunque ritenuto di mantenere la possibilità per il socio di presentare individualmente proposte di delibera direttamente in assemblea. Si configura quindi una sorta di doppio binario: la presentazione in via preventiva delle proposte di delibera infatti consentirebbe al socio/soci proponenti di svolgere anche una sollecitazione di deleghe e, più in generale, di assicurarsi che la proposta sia presa in considerazione ai fini delle istruzioni di voto che gli altri soci intendessero impartire ai propri rappresentanti.

Sono state altresì chiarite talune modalità procedurali relative alla presentazione della domanda, e, infine, è stato disciplinato il caso in cui l'organo di amministrazione non provveda all'integrazione, sulla falsariga della disciplina recata dall'articolo 2367, secondo comma, del codice civile.

Comma 7 – Modifiche all'articolo 127-ter

La prima applicazione dell'articolo 127-ter si è rivelata alquanto problematica nella prima stagione assembleare di vigenza del d.lgs 27/2010: in particolare se gli emittenti hanno approntato specifiche procedure per la ricezione di domande prima dell'assemblea, a queste è stata data risposta prevalentemente in assemblea con notevole dilatazione dei tempi delle adunanze.

Con le modifiche introdotte si intende rendere la disposizione più aderente alle finalità dell'articolo 9 della direttiva 2007/36/CE di consentire la massima informazione preassembleare, soprattutto in vista del rilascio di una delega con istruzioni, oltre che dare una maggiore considerazione alle esigenze di adeguata preparazione dell'assemblea e di un corretto svolgimento della stessa.

Pertanto è consentito di introdurre in statuto una *cut-off date*, data che può essere portata a cinque giorni prima dell'assemblea nel caso in cui la società sia tenuta a fornire risposta alle domande almeno due giorni prima dell'assemblea. Solo in questo caso (e nel caso di informazioni reperibili nel formato Q&A nell'apposita sezione del sito Internet della società) non sarà dovuta una risposta in assemblea.

Accogliendo una suggestione proveniente dalla consultazione è stato previsto che, qualora il soggetto che ha formulato la domanda in via preventiva (e alla quale non sia stata data risposta prima dell'assemblea) non sia poi presente all'adunanza, è consentito all'emittente di soprassedere sulla lettura in assemblea della risposta, essendo sufficiente che questa sia allegata al verbale.

Comma 8 – Modifiche all'articolo 127-quater

Non risulta che vi siano società che abbiano introdotto il meccanismo di maggiorazione del dividendo, probabilmente anche a causa di talune incertezze applicative.

Le modifiche introdotte prevedono:

- a) l'esplicitazione che l'introduzione del meccanismo di maggiorazione del dividendo non legittima al recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile;
- b) una riformulazione del comma 2 al fine di chiarire meglio le condizioni ostative al riconoscimento del beneficio.
- c) sul presupposto che gli emittenti ed intermediari possano delineare una procedura standard per l'implementazione del meccanismo, che non richieda una richiesta di assegnazione del beneficio da parte dell'azionista interessato, la possibilità per l'emittente di richiedere al soggetto interessato le dichiarazioni sulla insussistenza delle condizioni ostative alla concessione del beneficio, e/o quelle sull'inverasi delle condizioni alle quali lo stesso è subordinato.

- d) il riferimento quale condizione per il riconoscimento del beneficio anche della detenzione continuata delle azioni per il periodo (se inferiore ad un anno) intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale (per effetto del calendario di borsa è possibile che tra le due date intercorrano meno di 365 giorni)

Comma 9 – Modifiche all'articolo 134

Modifiche di coordinamento con quelle introdotte all'articolo 2441, quinto comma, del codice civile.

Commi 10, 11 e 12 – Modifiche alla sezione II-bis

Il decreto correttivo potrebbe rappresentare l'occasione per riconsiderare l'esclusione delle cooperative quotate dall'ambito di applicazione delle norme sulla convocazione e l'informativa preassembleare disposto dall'articolo 135-bis, Tuf. Si tratta degli articoli 125-bis (avviso di convocazione dell'assemblea), 125-ter (relazioni sulle materie all'ordine del giorno), 125-quater (sito Internet), 126 (convocazioni successive alla prima), 126-bis (integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea).

Con riferimento a tali aree di disciplina fino al decreto legislativo 27/2010 era assolutamente pacifica l'omogeneità di trattamento rispetto alle società per azioni lucrative in considerazione della finalità primaria di tutela degli investitori in società quotate, tanto è vero che, nella redazione previgente, le disposizioni sopra elencate si applicavano ad entrambi i tipi di società.

La modifica del decreto legislativo 27/2010 nel senso appena indicato non sarebbe in contrasto con la delega legislativa: l'esclusione disposta dall'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge comunitaria 2008, va infatti correlata con la tutela della specificità delle cooperative. Le norme sui termini di convocazione e sull'informativa preassembleare, invece, non sembrano intaccare in alcun modo le peculiarità della *governante* delle cooperative né risultano incompatibili con il tipo società cooperativa.

In questa prospettiva, ferme restando ancora una volta tutte le esclusioni specificamente previste nel Tuf, continuerebbe ad essere non applicabile alle cooperative l'art. 127-ter (diritto di porre domande prima dell'assemblea) e l'art. 127-quater (maggiorazione del dividendo) che non trovano riscontro in disposizioni anteriori alla novella legislativa. In considerazione delle altre esclusioni previste nel Tuf, resterebbe non applicabile alle società cooperative quotate il comma 4, lettera b), n. 3) e lettera c) dell'articolo 125-bis e l'articolo 127-bis (annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso).

Al fine di tenere conto della disciplina previgente al 2010, si è ritenuto, anche in base alle osservazioni fatte pervenire, nell'ambito della consultazione pubblica, dall'Associazione delle banche popolari, (i) di escludere l'applicazione del più lungo termine di convocazione di cui all'articolo 125-bis, comma 2; (ii) con riferimento all'art. 126-bis, anche tenendo conto del fatto che alle società cooperative non si applica il sistema della record date, di ridurre il termine previsto dal comma 2, primo periodo, di tale disposizione da quindici a dieci giorni.

In conseguenza dell'applicazione alle società cooperative quotate dei termini di convocazione e pubblicazione della documentazione assembleare cadrebbe la necessità di rendere inapplicabili l'articolo 147-ter, co. 1-bis (termine per la presentazione e la pubblicazione delle liste dei candidati al consiglio di amministrazione), 148, comma 2, ultimo periodo (che, in materia di voto di lista per l'elezione del sindaco di minoranza rinvia alla disposizione da ultimo menzionata) e 158, comma 2 (termini di deposito della relazione degli amministratori e del parere del revisore nel caso di aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione).

Potrebbe infine essere reso applicabile alle società cooperative quotate l'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter, come modificati o introdotti dal d.lgs 27/2010, consentendo agli emittenti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, di fissare la data dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio, ovvero, nel sistema dualistico, alla deliberazione della distribuzione dei dividendi, con una maggiore elasticità, permettendo la più ampia informativa agli investitori.

Si è, infine, chiarito all'art. 135 che l'esclusione del criterio capitalistico riguarda anche le disposizioni recate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e non solo il codice civile.

Comma 13 – Modifiche all'articolo 135-novies

Oltre a modifiche meramente redazionali, è stato modificato il comma 6 al fine di tener conto delle innovazioni nel frattempo apportate al Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 7 marzo 2005, n. 82) in materia di documento informatico, che rendono superflua una specifica ulteriore regolamentazione. La delega potrà quindi essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, al quale l'articolo 21, comma 2, del CAD conferisce l'efficacia della scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702, codice civile.

Inoltre accogliendo una suggestione proveniente dalla consultazione i soggetti, comunitari o extracomunitari, che svolgono il servizio di gestione collettiva del risparmio possono, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, conferire al proprio rappresentante una delega per più di una sola assemblea: si ritiene infatti che con riferimento a questi soggetti, il criterio di delega di cui all'articolo 31, comma 1, lettera l), della Legge comunitaria 2008, possa essere interpretato nel senso di dare preminenza all'esigenza di agevolare la partecipazione in assemblea degli investitori istituzionali italiani ed esteri in conformità alle prassi comunemente adottate a livello internazionale piuttosto che ad esigenze di tutela non coerenti con le caratteristiche di soggetti professionali e altamente specializzati.

Comma 14 – Modifiche all'articolo 135-decies

La modifica al comma 1 è volta a risolvere un problema di coordinamento derivante dall'applicazione delle norme generali sul conferimento della rappresentanza, escludendo quindi che il rappresentante in conflitto possa discostarsi dalle istruzioni ricevute. La modifica al comma 2, lettera b), si limita a rimediare ad una lacuna del testo vigente.

Comma 15 – Modifiche all'articolo 135-undecies

Le modifiche introdotte prevedono:

- la possibilità di conferire la delega al rappresentante designato anche nelle convocazioni successive alla prima, ove previste: non sembrano sussistere esigenze organizzative attinenti alla preparazione dell'assemblea che impediscano il conferimento della delega solo anteriormente alla data della prima convocazione;
- il divieto di delegare al consiglio di amministrazione la scelta se designare o meno un rappresentante: considerato il *favor* del legislatore delegato per questo istituto volto ad agevolare il voto dei piccoli azionisti, dovrebbe essere consentito solo allo statuto disporre l'*opt-out* dall'istituto del rappresentante designato.

Al fine di garantire meglio il ruolo del rappresentante designato si reputa preferibile che a questi non possano essere conferite deleghe se non nella suddetta qualità e quindi attraverso le procedure indicate dall'articolo in commento.

Comma 16 – Modifiche all'articolo 136

Si è inteso chiarire, nonostante che l'ipotesi sia stata già oggetto di specifiche disposizioni di attuazione emanate dalla Consob e si sia già pacificamente verificata nel periodo di prima applicazione del d.lgs 27/2010, che anche l'emittente può farsi promotore di una sollecitazione di deleghe.

Comma 17 – Modifiche all'articolo 137

Il comma 4-*bis* estende la disciplina della sollecitazione di deleghe anche alle assemblee speciali, tenuto conto delle semplificazioni dell'istituto introdotte con il d.lgs 27/2010 che ne hanno ridotto notevolmente i costi, delle nuove caratteristiche dell'istituto che lo rendono utilizzabile anche come raccolta di deleghe di voto che non aderiscano alle proposte o alle raccomandazioni espresse dal promotore nel prospetto e del fatto che la disciplina della sollecitazione di deleghe è stata già volontariamente applicata con riferimento all'assemblea degli obbligazionisti nel primo periodo di vigenza del d.lgs 27/2010.

Comma 18 – Modifiche all'articolo 144

La previsione al comma 2, lettera b), del divieto della sollecitazione a seguito del "riscontro" della violazione ha sollevato alcune perplessità: si reputa quindi preferibile, anche a garanzia del promotore della sollecitazione, distinguere tra sospensione per fondato sospetto di violazioni e divieto della sua prosecuzione qualora le violazioni siano effettivamente accertate.

Comma 19 – Modifiche all'articolo 146

Oltre a mere modifiche redazionali, la disposizione è stata innovata per chiarire che anche l'assemblea degli azionisti di risparmio può tenersi in unica convocazione e che, in tal caso, si applicano i *quorum* previsti per l'assemblea in terza convocazione.

Comma 20 – Modifiche all'articolo 147-ter

E' stata introdotta una modifica redazionale per chiarire che il deposito delle liste è consentito solo dopo la convocazione dell'assemblea. E' stato inoltre esplicitamente previsto che le liste possano essere presentate anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza.

Comma 21 – Modifiche all'articolo 154-ter

La disposizione è stata modificata per tener conto dei diversi modelli di amministrazione e controllo, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2004/109/CE (cd Direttiva Transparency).

Ne deriva, con riferimento al bilancio d'esercizio, la seguente disciplina:

- modello tradizionale e monistico: la relazione finanziaria annuale da pubblicare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio include il progetto di bilancio d'esercizio;
- modello dualistico: la relazione finanziaria annuale da pubblicare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio include il bilancio d'esercizio approvato dal consiglio di sorveglianza;

- modello dualistico qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2409-terdecies, secondo comma: la relazione finanziaria annuale da pubblicare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio include il progetto di bilancio d'esercizio.

Conseguentemente al comma 1-bis si è specificato che le pubblicazioni previste dal comma 1 debbono essere effettuate almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio ovvero per deliberare la distribuzione degli utili.

Al fine di assicurare la tempestiva messa a disposizione presso il pubblico degli investitori della relazione finanziaria annuale è venuto meno l'obbligo di pubblicazione contestuale della relazione di revisione, confermando tuttavia l'obbligo di pubblicazione di questa entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Comma 22 – Modifiche all'articolo 158

Il comma 3-bis disciplina, in analogia con quanto previsto al comma 2, la pubblicazione delle relazioni previste per il caso di aumento di capitale da liberare in natura.

Articolo 4 – Modifiche ad altre disposizioni

Comma 1 – Modifiche al Regio Decreto 29 marzo 1942, n. 239

Con il decreto correttivo si è colta l'occasione per abrogare il secondo periodo dell'articolo 3, secondo comma del R.D. 239/1942, che risulta chiaramente in contrasto con l'articolo 2355 del codice civile, come modificato a seguito della riforma del diritto societario, che consente l'esercizio dei diritti sociali anche da parte del giratario con clausola "in garanzia".

Comma 2 – Modifiche alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745

Tra le misure integrative al d.lgs. 27/2010 è stata inclusa anche una rivisitazione, con riferimento alle società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati dell'Unione europea o nei sistemi multilaterali di negoziazione, della disciplina del diritto al pagamento dei dividendi deliberati dall'assemblea. L'articolo 4 della legge 1745/1962 lega infatti tale diritto al possesso delle azioni alla data del c.d. stacco cedola. La disposizione proposta consentirebbe all'emittente di determinare una data di stacco cedola rispetto all'assemblea con maggiore flessibilità, attribuendo il diritto al pagamento a coloro che risultano azionisti ad una data predeterminata. Ciò consentirebbe agli emittenti di individuare la data di pagamento in base alle proprie specifiche esigenze.

Articolo 5 – Abrogazioni

Il decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998, n. 437 recante la "disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate" è da ritenersi interamente superato dal d.lgs. 27/2010. In ragione di alcune divergenti interpretazioni emerse, si reputa opportuno procedere all'abrogazione espressa di detto decreto.

Articolo 6 – Disposizioni finali

Sono state enucleate le disposizioni del decreto correttivo per le quali sembra opportuno prevedere un rinvio dell'applicazione a partire dalla stagione assembleare 2013, per consentire l'adeguamento della normativa secondaria e degli statuti.

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 27, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 LUGLIO 2007,
RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETA'
QUOTATE"**

ARTICOLO 1	<i>Modifiche al libro V, capo V, del codice civile</i>
	L'articolo 1 introduce modificazioni al libro V, capo V del codice civile, il cui contenuto è di seguito descritto.
Comma 1	Sono state introdotte all'articolo 2366 del codice civile modifiche di coordinamento con (i) quelle proposte all'articolo 135- <i>bis</i> , Tuf, che renderebbero applicabili alle società cooperative quotate, con alcuni temperamenti, le disposizioni in materia di termini e modalità di pubblicazione e contenuto dell'avviso di convocazione relativi alle altre società quotate, nonché (ii) con la proposta abrogazione del disposto dell'articolo 116, comma 2- <i>ter</i> , Tuf, relativo all'informativa preassembleare applicabile agli emittenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Il primo comma dell'articolo 2369 del codice civile è modificato per prevedere che la convocazione unica rappresenti la modalità di <i>default</i> di organizzazione di assemblea salva deroga statutaria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Commi 3 e 4	Si modificano gli articoli 2376 e 2415 del codice civile nell'ottica di rimettere alla legislazione speciale la disciplina della legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori degli strumenti finanziari partecipativi ove le obbligazioni o gli strumenti finanziari partecipativi siano ammessi alla gestione accentrata. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Commi 5 e 6	Si modificano gli articoli 2441 e 2443 del codice civile al fine di rimuovere il <i>quorum</i> deliberativo rafforzato previsto dall'articolo 2441, quinto comma, e di modificare di conseguenza l'ottavo comma dello stesso articolo, nonché il secondo comma dell'articolo 2443. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Comma 7	Si modifica l'articolo 2447 del codice civile al fine di ampliare, a tutela degli azionisti di minoranza, le modalità di intervento sul capitale, è consentita la deliberazione di aumenti anche senza ridurre il capitale precedente, salve tutte le tutele per i terzi.
ARTICOLO 2	<i>Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</i>
	L'articolo 2 introduce modificazioni alla parte III, titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il cui contenuto è di seguito descritto.
Commi 1 e 2	Sono modificati i commi 1 e 2- <i>bis</i> dell'articolo 81. Oltre a modifiche meramente redazionali è introdotta la lettera o- <i>bis</i>) in virtù della quale si delega alla Consob l'individuazione dei casi nei quali potrebbe essere possibile la comunicazione, da parte degli intermediari, dei dati identificativi dei portatori degli strumenti finanziari, fatto salvo il diritto

	dell'investitore di negare il consenso alla trasmissione dei propri dati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	Sono introdotte modifiche al comma 1 dell'articolo 82 volte a completare l'assetto della vigilanza informativa sul sistema di gestione accentrata in materia di vigilanza su sistemi di compensazione e liquidazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4	Sono modificati i commi 1 e 2 dell'articolo 83- <i>bis</i> al fine di sostituire, come in altre disposizioni, l'uso del termine "titolo" laddove il significato ad esso conferito sia connotato strettamente alla " <i>chartula</i> ". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 5	È modificata la rubrica dell'articolo 83- <i>ter</i> nell'ottica di un coordinamento con il contenuto dispositivo dello stesso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 6	Si modifica l'articolo 83- <i>quiquies</i> onde coordinare il comma 4 con il disposto dell'articolo 2352, sesto comma, del codice civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 7	Si sostituiscono i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 83- <i>sexies</i> e sono introdotte modifiche al comma 4 dello stesso articolo. Quando le azioni siano ammesse al sistema di gestione accentrata, la disciplina della legittimazione all'intervento nell'assemblea degli azionisti, come declinata nei diversi commi della disposizione, è estesa alle assemblee dei portatori di altri strumenti finanziari se ammessi al sistema di gestione accentrata. Viene inoltre precisata la determinazione della <i>record date</i> qualora non sia stata prevista l'unica convocazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 8	Si modifica l'articolo 83- <i>novies</i> , comma 1, lettera g). Si chiarisce che l'intermediario nel segnalare le informazioni sui vincoli iscritti sul conto del titolare si limita a segnalare la situazione alla data dell'evento segnalato, senza rilevare i movimenti precedenti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 9	Si modificano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 83- <i>undecies</i> . Nelle ipotesi di sollecitazione di deleghe promosse dall'emittente, si prevede a carico dell'emittente stesso l'obbligo di aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari. Le risultanze dei soci devono essere messe a disposizione in un formato informatico comunemente utilizzato. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 10	Si modificano i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 83- <i>duodecies</i> . Trattasi di mere modifiche redazionali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Commi 11 e 12	Si modifica la rubrica della sezione II, capo II, titolo II della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché l'articolo 85, comma 1.

	Le modifiche sono in linea con il principio per cui gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione non possono assumere la veste di documento cartaceo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 3	<i>Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</i>
	L'articolo 3 introduce modificazioni alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il cui contenuto è di seguito descritto.
Comma 1	Viene meno l'attuale disposto del comma 2-ter dell'articolo 116. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Sono introdotte modifiche all'art. 125-bis. Il requisito della pubblicazione di cui al comma 1 viene riferito alla pubblicazione dell'avviso sul sito Internet della società. L'anticipazione del termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione di cui al comma 2 viene limitata alle assemblee convocate per il rinnovo, mediante voto di lista, dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo. Le modalità e i termini per la presentazione delle liste devono essere indicati nell'avviso di convocazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3	E' modificato l'articolo 125-ter. Con riguardo alla relazione sulle materie all'ordine del giorno si fa riferimento al termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto per ciascuna materia all'ordine del giorno. La convocazione dell'assemblea, ove richiesta dai soci, può essere effettuata dall'organo di controllo in caso di inerzia degli amministratori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 4	Si modifica l'articolo 125-quater. Con riferimento ai documenti da sottoporre all'assemblea il termine di pubblicazione sul sito Internet è quello previsto per la materia all'ordine del giorno alla quale i documenti si riferiscono ovvero il diverso termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 5	Si sostituisce l'articolo 126, comma 2. Si prevede che l'assemblea in seconda o successiva convocazione deve essere svolta nei trenta giorni successivi alla data dell'assemblea in prima convocazione. In tal caso i termini previsti all'articolo 125-bis, commi 1 e 2 sono ridotti a ventuno giorni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 6	E' sostituito l'articolo 126-bis sull'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea. Si specifica che la procedura prevista dall'articolo 126-bis si applica anche ai casi di presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno, salvo il diritto del socio <i>uti singuli</i> di presentare proposte di delibera in assemblea. Si chiariscono inoltre talune modalità procedurali relative alla presentazione della domanda ed è disciplinato il caso in cui l'organo di amministrazione non provveda all'integrazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7	E' sostituito l'articolo 127-ter sul diritto di porre domande prima dell'assemblea. Le modifiche introdotte sono volte a rendere la disposizione più aderente alle finalità dell'articolo 9 della direttiva 2007/36/CE di consentire la massima informazione preassembleare. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 8	E' modificato l'articolo 127-quater. Si prevede che l'introduzione del meccanismo di maggiorazione del dividendo non legittima il recesso ex articolo 2437 del codice civile. Quale condizione per il riconoscimento della maggiorazione del dividendo si fa riferimento anche alla detenzione continuata delle azioni per il periodo inferiore ad un anno intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 9	E' abrogato il comma 2 dell'articolo 134 in coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 2441, quinto comma, del codice civile.
Commi 10, 11 e 12	Si modifica la sezione II-bis sulle società cooperative. Si è riconsiderata l'esclusione delle cooperative quotate dall'ambito di applicazione delle norme sulla convocazione e l'informativa preassembleare di cui agli articoli 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis. Si esclude comunque l'applicazione del più lungo termine di convocazione di cui all'articolo 125-bis, comma 2 e si riduce a dieci giorni il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 126-bis. Sono abrogati gli articoli 135-ter, 135-quater, 135-quinquies, 135-sexies, 135-septies e 135-octies. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 13	Sono introdotte modifiche all'articolo 135-novies. Le modifiche sono dettate dalle innovazioni apportate al Codice dell'amministrazione digitale che rendono superflua una specifica ulteriore regolamentazione. Si prevede, inoltre, che i soggetti, comunitari o extracomunitari che svolgono il servizio di gestione collettiva del risparmio possono conferire al proprio rappresentante una delega per più di una assemblea. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 14	Si introducono modifiche all'articolo 135-decies. Ai fini di coordinamento con le norme sul conferimento della rappresentanza, si esclude che il rappresentante in conflitto possa discostarsi dalle istruzioni ricevute. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 15	Si modifica l'articolo 135-undecies. Si prevede la possibilità di conferire la delega al rappresentante designato anche nelle convocazioni successive alla prima. Si vieta, altresì, di delegare al consiglio di amministrazione la scelta se designare o meno un rappresentante. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 16	Sono introdotte modifiche all'articolo 136. Si chiarisce che anche l'emittente può farsi promotore di una sollecitazione di deleghe. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 17	Si modifica l'articolo 137. Si estende la disciplina della sollecitazione di

	deleghe anche alle assemblee speciali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 18	Sono introdotte modifiche all'articolo 144. Si distingue tra sospensione dell'attività di sollecitazione di deleghe per fondato sospetto di violazioni e divieto della sua prosecuzione qualora le violazioni siano accertate. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 19	Sono introdotte modifiche all'articolo 146 volte a chiarire che anche l'assemblea degli azionisti di risparmio può tenersi in un'unica convocazione e che, in tal caso, si applicano i <i>quorum</i> previsti per l'assemblea in terza convocazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 20	Si modifica l'articolo 147-ter. Modifica redazionale volta a chiarire che il deposito delle liste è consentito solo dopo la convocazione dell'assemblea. E' stato inoltre previsto che le liste possano essere presentate anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 21	Si modifica l'articolo 154-ter sulle relazioni finanziarie per tener conto dei diversi modelli di amministrazione e controllo in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2004/109/CE (cd. Direttiva <i>Transparency</i>). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 22	Modifiche all'articolo 158. E' aggiunto il comma 3-bis che disciplina, in analogia con quanto previsto al comma 2, la pubblicazione delle relazioni previste per il caso di aumento di capitale da liberare in natura. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 4	<i>Modifiche ad altre disposizioni</i>
	L'articolo 4 introduce modifiche al Regio Decreto 29 marzo 1942, n. 239 e alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
Comma 1	Si abroga il secondo periodo dell'articolo 3, terzo comma del R.D. 29 marzo 1942, n. 239 che risulta in contrasto con l'art. 2355 c.c. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Modifica l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Con riferimento alle società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentari dell'Unione europea o nei sistemi multilaterali di negoziazione è prevista una rivisitazione della disciplina del diritto al pagamento dei dividendi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 5	<i>Abrogazioni</i>
Comma 1	Si abroga il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998, n. 437. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 6	<i>Disposizioni finali</i>
Comma 1	Sono enucleate le disposizioni del decreto correttivo per le quali è previsto

	un rinvio dell'applicazione a partire dalla stagione assembleare 2013. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	Si prevede che i regolamenti e le disposizioni di attuazione siano adottate entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del decreto correttivo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Decreto legislativo recante

“DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 27, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL’11 LUGLIO 2007, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETA’ QUOTATE

TABELLA DI CONCORDANZA

ARTICOLI SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO	DISPOSIZIONI NAZIONALI ATTUAZIONE MODIFICATE	DI ARTICOLI DIRETTIVA 2007/36/CE (SHRD)
ARTICOLO 1		
Comma 1	Articolo 2366, cod.civ. Estende alle società cooperative con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea le normativa di attuazione delle disposizioni della SHRD citate nella colonna a fianco, contenuta all’articolo 125-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito Tuf).	Articolo 1, par. 3, lettera c); Articolo 5, par. 1, primo subpar., par. 2, primo subpar., par. 3, SHRD
Commi 2 - 7		Le disposizioni nazionali modificate o introdotte non costituiscono attuazione di disposizioni della SHRD.
ARTICOLO 2		
Commi 1 - 6		Le disposizioni nazionali modificate o introdotte non costituiscono attuazione di disposizioni della SHRD
Comma 7	Articolo 83-sexies, Tuf. La norma vigente è stata riformulata per applicare il meccanismo della record date non solo alle assemblee degli azionisti, ma anche alle assemblee di altri portatori di strumenti finanziari se ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o negli MTF. Tecnicamente non si tratta di attuazione della SHRD il cui ambito di applicazione è limitato alle assemblee degli azionisti.	Articolo 7, par. 1, par. 2, primo subpar, par. 3 e 4
Commi 8 - 12		Le disposizioni nazionali modificate o introdotte non costituiscono attuazione di disposizioni della SHRD
ARTICOLO 3		
Comma 1		Le disposizioni nazionali modificate o introdotte non costituiscono attuazione di disposizioni della SHRD
Comma 2	Articolo 125-bis, Tuf	Articolo 5, par. 1, primo subpar., par. 2, primo subpar., par. 3, SHRD.
Comma 3	Articolo 125-ter, Tuf	Articolo 5, par. 4, SHRD
Comma 4	Articolo 125-quater, Tuf	Articolo 5, par. 4, SHRD

Comma 5	Articolo 126, comma 2, Tuf	Articolo 5, par. 1, terzo subpar., SHRD
Comma 6	Articolo 126-bis, Tuf	Articolo 6, SHRD
Comma 7	Articolo 127-ter, Tuf	Articolo 9, SHRD
Commi 8, 9 e 10		Le disposizioni nazionali modificate o introdotte non costituiscono attuazione di disposizioni della SHRD
Commi 11 e 12	Articolo da 135-bis a 135-octies, Tuf Le società cooperative sono state in prima battuta escluse dall'applicazione della direttiva. Lo schema di decreto correttivo prevede l'applicazione alle cooperative delle disposizioni di attuazione delle norme della SHRD a fianco citate.	Articolo 1, par. 3, lettera c); SHRD Articolo 5, par. 1, primo subpar., par. 2, primo subpar., par. 3 e 4, SHRD. Articolo 6, SHRD Articolo 14, SHRD
Commi 13	Articolo 135-novies, Tuf	Articolo 10, par. 1, 2, 4 e 5, SHRD
Comma 14	Articolo 135-decies, Tuf	Articolo 10, par. 3, SHRD
Comma 15	Articolo 135-undecies, Tuf	Articolo 4, SHRD
Comma 16 - 18	Articoli 136, 137 e 144, Tuf Dette disposizioni trattano della sollecitazione di deleghe la cui normativa costituisce attuazione della SHRD solo limitatamente ai profili disciplinati dall'articolo 10 della medesima direttiva.	Articolo 10, SHRD
Comma 19		Le disposizioni nazionali modificate o introdotte non costituiscono attuazione di disposizioni della SHRD
Comma 20	Articolo 147-ter, comma 1-bis, Tuf La disposizione disciplina l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione con voto di lista. Tale disciplina costituisce attuazione della SHRD solo con riguardo al termine, precedente l'assemblea, entro il quale le liste presentate devono essere messe a disposizione degli azionisti.	Articolo 5, par. 4, SHRD
Comma 21	Articolo 154-ter, comma 1 e 1-bis, Tuf La disposizione disciplina la presentazione della relazione finanziaria annuale. Tale disciplina costituisce attuazione della SHRD solo con riguardo al termine precedente l'assemblea entro i quali la relazione finanziaria annuale e la relazione di revisione devono essere messe a disposizione degli azionisti.	Articolo 5, par. 4, SHRD
Comma 22	Articolo 158 La disposizione disciplina la presentazione della documentazione richiesta in relazione alle proposte di delibera di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione. Tale disciplina costituisce attuazione della SHRD solo con riguardo al termine precedente l'assemblea entro i quali la documentazione deve essere messa a disposizione degli azionisti.	Articolo 5, par. 4, SHRD
ARTICOLI 4, 5, 6		Le disposizioni nazionali modificate o introdotte non costituiscono attuazione di

		disposizioni della SHRD
--	--	-------------------------